

L.r. n. 64/1986. Impegno di spesa per l'intervento urgente di p.c. in Comune di Dogna a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale della Val Dogna.

- OPI 1096 –

### **L'Assessore regionale alla Protezione Civile**

**Vista** la l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante; "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile";

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'art. 2 e all'art. 4, lett. a) della l.r. 28 agosto 1982, n. 68, per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali ovvero da situazioni tali da far ritenere altamente probabile il verificarsi di una calamità naturale, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 9 della citata l.r. n. 64/1986;

**Atteso** che ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore dallo stesso delegato, in caso d'urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, può con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, provvedere agli interventi urgenti di protezione civile;

**Atteso** che il Comune di Dogna, con nota del 14 luglio 2016, ha segnalato alla Protezione civile della Regione il verificarsi di alcuni fenomeni di caduta massi che hanno interessato la strada comunale della Val Dogna, richiedendo un sopralluogo da parte dei tecnici della Protezione civile per accertare eventuali situazioni di pericolo e mettere in atto gli interventi che si rendessero necessari per la messa in sicurezza della viabilità;

**Vista** la relazione tecnica – perizia sommaria di spesa, predisposta il 30 settembre 2016 dalla Protezione civile della Regione, con la quale si propone di intervenire con somma urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, in Comune di Dogna a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale della Val Dogna;

**Rilevato**, nella stessa relazione tecnica, che l'intervento di somma urgenza, da porre in atto in un'unica opera funzionale anziché per lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, consiste principalmente nella sostituzione di due tratti di barriera paramassi, nella posa di reti paramassi in aderenza, nel placcaggio e/o demolizione di alcuni massi instabili, nel ripristino della funzionalità di reti in aderenza, nel consolidamento di opere murarie ammalorate e in altre opere minori accessorie di completamento che saranno decise in fase esecutiva;

**Rilevato** che nella stessa relazione tecnica viene indicato il costo complessivo degli interventi sopra descritti, stimato in via presuntiva in Euro 170.000,00.- così suddivisi:

|                                     |      |               |
|-------------------------------------|------|---------------|
| - Lavori                            | Euro | 137.072,58.-; |
| - I.V.A. 22%                        | Euro | 30.155,97.-;  |
| - Incentivi art. 11 l.r. n. 14/2002 | Euro | 2.741,45.-;   |
| - Contributo ANAC                   | Euro | 30,00.-;      |

**Considerato**, inoltre, che la stessa relazione propone che i lavori siano affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14, previo esperimento di gara ufficiosa con offerta a prezzi unitari, all'impresa che presenterà il prezzo complessivo più basso;

**Rilevato**, nella stessa relazione, che la scelta del criterio del prezzo più basso è una scelta obbligata, per le caratteristiche intrinseche dell'intervento, che peraltro è sotto la soglia del milione di euro, come previsto dall'art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e che, in ottemperanza a quanto previsto dalla l.r. n. 64/1986, che legittima l'intervento urgente sia nei casi di emergenza in corso che di prevenzione urgente a salvaguardia della pubblica incolumità, è indispensabile procedere con la massima urgenza, senza attivare procedure quali quelle per la valutazione tecnico-economica dell'offerta, che necessariamente richiederebbero tempi incompatibili con quelli per ristabilire la sicurezza del territorio;

**Rilevato**, inoltre, che la rispondenza ai requisiti di qualità sarà garantita dalla costante verifica e sorveglianza dei lavori da parte della Protezione civile della Regione durante l'intera fase di realizzazione dell'opera;

**Dato atto** che la citata relazione tecnica evidenzia che le opere individuate nella loro qualità di interventi urgenti di protezione civile finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del terreno, devono intendersi prioritarie ed indifferibili e che trova, inoltre, applicazione quanto stabilito dall'art. 9 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in l. 11 novembre 2014, n. 164;

**Considerato**, infine, che con la medesima relazione, valutata l'urgenza di avviare e dare attuazione all'intervento di cui trattasi, si propone che all'aggiudicazione definitiva, condizionata all'atto positivo dei controlli di legge, segua la consegna dei lavori, in via di urgenza, in attesa della stipula del contratto d'appalto, al fine di realizzare immediatamente le prime misure di messa in sicurezza del transito e dell'opera;

**Ritenuto**, pertanto, di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, con un'unica opera funzionale anziché per lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la realizzazione dell'intervento sopra specificato, di approvare la perizia sommaria e di disporre che la conseguente spesa di Euro 169.970,00.- sia posta a carico del capitolo 281 delle uscite del bilancio dell'anno in corso del "Fondo regionale per la protezione civile";

**Dato atto** che la spesa di Euro 30,00.- relativa al contributo a favore dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, è posta a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con il decreto 15 luglio 2016, n. 831/PC/2016 a carico del capitolo 16 delle uscite del bilancio del "Fondo regionale per la protezione civile";

**Ravvisata** la necessità di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14, dovendo effettuare tale intervento nel più breve tempo possibile al fine di affrontare la situazione di emergenza sopra descritta;

**Atteso** che, per quanto sopra specificato ed ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori verranno affidati, previo esperimento di gara ufficiosa con offerta a prezzi unitari, all'impresa che avrà presentato il prezzo complessivo più basso;

**Viste** le deliberazioni della Giunta regionale 4 maggio 2016, n. 751 e 22 luglio 2016, n. 1371 di approvazione e di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 del "Fondo regionale per la protezione civile" di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

**Vista** la l.r. 08 agosto 2007, n. 21, recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";

**Visti** la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

**Visto** l'articolo 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041;

**Visto** l'articolo 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64;

**Visto** il D. P. Reg. 29 gennaio 2016, n. 014/Pres.;

### **Decreta**

**1.** Di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, prima parte e dell'art. 11, primo comma, della l.r. n. 31 dicembre 1986, n. 64, la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in Comune di Dogna a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito lungo la strada comunale della Val Dogna.

**2.** Di approvare la perizia sommaria relativa all'intervento urgente sopra descritto, composta da relazione tecnica e computo metrico estimativo, predisposta il 30 settembre 2016 dalla Protezione civile della Regione, nell'importo complessivo di Euro 170.000,00.- così ripartito:

|                                     |      |               |
|-------------------------------------|------|---------------|
| - Lavori                            | Euro | 137.072,58.-; |
| - I.V.A. 22%                        | Euro | 30.155,97.-;  |
| - Incentivi art. 11 l.r. n. 14/2002 | Euro | 2.741,45.-;   |
| - Contributo ANAC                   | Euro | 30,00.-.      |

**3.** Di dare atto che l'intervento urgente di cui al punto 1) consiste principalmente nella sostituzione di due tratti di barriera paramassi, nella posa di reti paramassi in aderenza, nel placcaggio e/o demolizione di alcuni massi instabili, nel ripristino della funzionalità di reti in aderenza, nel consolidamento di opere murarie ammalorate e in altre opere minori accessorie di completamento che saranno decise in fase esecutiva.

**4.** Di dare atto che le opere individuate nella loro qualità di interventi urgenti di protezione civile finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del terreno, devono intendersi prioritarie ed indifferibili e che trova, inoltre, applicazione quanto stabilito dall'art. 9 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in l. 11 novembre 2014, n. 164.

**5.** Di autorizzare, stante l'urgenza, l'appalto dei lavori per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1) mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 31 maggio 2002, n. 14; i lavori verranno affidati, previo esperimento di gara ufficiosa con offerta a prezzi unitari, all'impresa che avrà presentato il prezzo complessivo più basso, per le motivazioni di cui alle premesse ed ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016.

**6.** Di autorizzare la consegna dei lavori in via di urgenza dopo l'aggiudicazione definitiva, condizionata all'atto positivo dei controlli di legge, in attesa della stipula del contratto d'appalto.

**7.** Di impegnare la spesa di Euro 169.970,00.- a carico del capitolo 281 delle uscite del bilancio dell'anno in corso del "Fondo regionale per la protezione civile".

**8.** Di dare atto che la spesa di Euro 30,00.- relativa al contributo a favore dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, è posta a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con il decreto 15 luglio 2016, n. 831/PC/2016 a carico del capitolo 16 delle uscite del bilancio del "Fondo regionale per la protezione civile".

**9.** Di dare atto che, garantendo la realizzazione completa dell'opera nel più breve tempo possibile per la messa in sicurezza della viabilità sopra specificata, si procederà con un'unica opera funzionale anziché attuare l'opera per lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016.

**10.** Di sottoporre il presente decreto alla ratifica della Giunta regionale.

L'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE

- avv. Paolo Panontin -

L'ISTRUTTORE: G. A. FALCOMER